



ORIGINALE

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE AIA n. DPC026/ 140 del 06.07.2017

DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E  
POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III bis) – AIA n. DPC026/75 del 30.11.2015, CEMENTIR SACCI S.r.l., presa d'atto variante non sostanziale.

Sede legale: Corso Francia, 200 - 00161 Roma

Sede dell'istallazione: Via Roma s.n.c., Località San Giovanni - 67012 Cagnano Amiterno (AQ).

Attività svolte: Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi

Codice IPPC: 3.1, All. VIII - Parte II^.

#### L'AUTORITA' COMPETENTE

D.G.R. n. 469 del 24 Giugno 2015

**PREMESSO** che la società CEMENTIR SACCI S.r.l., Sede legale Corso Francia, 200 – 00161 Roma C.F./P.I. 13643901005, autorizzata con provvedimento A.I.A. n. DPC/026/75 del 30.11.2015, ai sensi della DGR n. 917 del 23.12.2011, punto 2.2 dell'allegato 1, ha comunicato in data 13.10.2016, acquisita agli atti del Servizio Gestione dei Rifiuti 18.10.2016 prot. n. 120865/16, la seguente variazione alle materie prime utilizzate nel processo di produzione del cemento:

- utilizzo del prodotto denominato "Ossido di ferro" come fondente, per integrare ed ottimizzare la ricetta della farina, prodotto fornito dalla Ditta Centro Lombardo Recuperi Industriali;

**VISTA** la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

**VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", come modificato dal D.Lgs 29.06.2010, n. 128 che rappresenta il nuovo strumento di recepimento della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 29 - quater "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 13;
- art. 29 - nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore", comma 4;
- art. 29 - decies "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 9;

**VISTA** la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la Gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 21.10.2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)";

**VISTA** la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: "Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)" pubblicata sul BUR n. 50 del 30.07.2010";

**VISTO** il Decreto del MATTM del 24 aprile 2008, recante *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 59/2005 mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui all'ex D.Lgs. 59/05, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

**VISTO** il DPR 7 settembre 2010, n. 160 inerente *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”*;

**VISTO** il D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. recante: *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

**VISTA** la DGR n. 917 del 23.11.2011 inerente *“Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)” - Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”- Approvazione di “Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”*.

**RICHIAMATA** l'AIA n. DPC026/75 del 30.11.2005 inerente *“Riesame A.I.A n. 18 del 26.07.2006 modificata con A.I.A. n. 101/4 del 27.03.2009, approvazione varianti non sostanziali ed autorizzazione alla gestione dell'impianto”*;

**RICHIAMATO** il successivo provvedimento A.I.A. n. DPC026/290 del 14.12.2016, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti oltre a volturare la titolarità dell'A.I.A. n. DPC026/75 del 30.11.2015 da *“Sacci S.p.A.”* a *“Cementir Sacci S.r.l.”* ha provveduto ad approvare la variante non sostanziale inerente la variazione delle materie prime impiegate nel processo produttivo dell'impianto di Cagnano Amiterno: *“Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi, nonché combustione di CSS-Combustibile, Combustibile Solido Secondario, prodotto generato da rifiuti conforme alle disposizioni di cui al DMA n. 22/2013 e alla –Sezione 7, Parte seconda, Allegato X alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006”*, introducendo l'utilizzo di un prodotto denominato *“ALOMIX”* come fondente, materia prima equivalente al prodotto denominato *“ARGALUM”* già autorizzato nel provvedimento AIA n. DPC/026/75 del 30.11.2015 per un quantitativo massimo di totale di 10.000 ton/anno;

**RICHIAMATO**, altresì il provvedimento AIA n. DPC026/17 del 25.01.2017 avente ad oggetto: *“Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III bis) – AIA n. DPC026/75 del 30.11.2015 già oggetto di voltura con provvedimento AIA n. DPC026/290 del 14.12.2016 da società SACCI S.p.A. a CEMENTIR SACCI S.r.l. Volturazione della titolarità da: CEMENTIR SACCI S.r.l. a CEMENTIR SACCI S.p.A.”*;

**DATO ATTO** che con nota del 23.01.2017 prot. n. 0011071/17, il SGR ha chiesto di integrare la documentazione inviata dalla Società CEMENTIR SACCI SPA con un nuovo ed aggiornato Quadro Riassuntivo delle Emissioni in atmosfera (QRE) nel quale sia indicata la permanenza delle condizioni emissive indicate in AIA n. DPC026/75 del 30.11.2015;

**VISTO** che la Società con nota del 27.03.2017, acquisita agli atti regionali in data 28.03.2017 prot. n. 0081048/17 ha dichiarato la permanenza delle condizioni emissive indicate in AIA n. DPC/026/75 del 30.11.2015, allegando il Quadro Riassuntivo delle Emissioni;

**RICHIAMATA** la DGR 29.11.2007, n. 1227 avente per oggetto: *“D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”*;

**VISTA** la D.G.R. 28.04.2016 n. 254 avente per oggetto: *“D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati.”*;

**VISTA** la legge n. 241/90 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

VISTA la legge n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

VISTA la L.R. 01.10.2013, n. 31 recante: “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,**

#### DETERMINA

1. di **PRENDERE ATTO** della variante non sostanziale comunicata dalla società CEMENTIR SACCI S.r.l. ora CEMENTIR SACCI S.p.A. richiamata in premessa inerente la variazione delle materie prime impiegate nel processo produttivo dell'impianto di Cagnano Amiterno: “Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi, nonché combustione di CSS-Combustibile, Combustibile Solido Secondario, prodotto generato da rifiuti conforme alle disposizioni di cui al DMA n. 22/2013 e alla –Sezione 7, Parte seconda, Allegato X alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006”, introducendo prodotti a base “Ossido di ferro”;
2. di **RITENERE**, pertanto, di riepilogare le materie prime fondenti, già autorizzate con AIA n. DPC0/26/75 del 30.11.2015, come modificato con provvedimento n. DPC026/209 del 14.11.2016:
  - prodotti a base di ossidi di alluminio: Argalum, Concentrato di allumina, Alomix per un quantitativo totale massimo di 10.000 t/anno;
  - prodotti a base di ossidi di ferro: Silicato di ferro/minerale di ferro. Ossido di ferro ed eventuali altri prodotti analoghi per composizione e origine per un quantitativo totale massimo di 15.000 t/anno;
3. di **CONFERMARE** integralmente il contenuto dell'AIA n. DPC026/75 del 30.11.2015;
4. di **FARE SALVI** i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i., in tema di comunicazione antimafia;
5. di **OBBLIGARE** la società CEMENTIR SACCI S.p.A., con sede legale in Corso Francia n. 200 – 00191 Roma al possesso delle garanzie finanziarie secondo gli importi stabiliti dalla DGR n. 254/16;
6. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 29 decies, comma 9 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
7. di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
8. di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, anche ai fini della successiva notifica a mezzo del competente SUAP;
9. di **DISPORRE** che il Responsabile del Procedimento:
  - metta a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso gli uffici della Direzione Protezione Civile Ambiente, con sede in Pescara, Via Catullo, 2, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - trasmetta copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
  - disponga la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

(Marco Famoso)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(dott. Franco Gerardini)